

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 22: modifica della denominazione
della XIII Commissione permanente)*

d'iniziativa del deputato RICCARDO GALLO

Presentata alla Presidenza della Camera il 23 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica all'articolo 22, comma 1, del Regolamento della Camera è volta a denominare la XIII Commissione permanente in modo più efficace e attuale, ampliandone l'ambito di competenza anche ad ulteriori materie strettamente connesse al comparto dell'agricoltura. In tal senso, infatti, si evidenzia che al Senato della Repubblica la 9^a Commissione permanente è più correttamente denominata « Agricoltura e produzione agroalimentare ». Peraltro, la denominazione attuale della XIII Commissione permanente della Camera appare poco congrua anche in riferimento alle attività e ai compiti attribuiti al Ministero di riferimento: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La denominazione adottata dal Senato, ad avviso del proponente, è indubbiamente più corri-

spondente alle reali attività che dovrebbe svolgere la XIII Commissione. Con il concetto di produzione agroalimentare, infatti, si intende l'insieme delle attività di produzione agricola, trasformazione industriale, distribuzione e consumo di prodotti alimentari. A sua volta, tale insieme fa parte di un sistema più esteso, denominato agroindustriale, che si rapporta con le istituzioni competenti. In particolare, all'interno di questo complesso sistema, vengono individuate tre ulteriori comparti: agricoltura e allevamento; industria agricola; sistema distributivo dei prodotti alimentari.

Ebbene proprio in considerazione dei suesposti rilievi, è del tutto evidente come l'attuale denominazione della XIII Commissione della Camera dei deputati non sia del tutto esaustiva e necessita di essere ampliata anche alla produzione agroali-

mentare, al fine di rendere maggiormente efficace, efficiente e puntuale il lavoro svolto dalla Commissione stessa.

Quanto finora esposto va inoltre approfondito in considerazione dell'importanza

rivestita dal comparto agroalimentare nel sistema economico nazionale, comparto che ad oggi non trova — inspiegabilmente — una corretta espressione nelle Commissioni permanenti della Camera dei deputati.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 22.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I — Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II — Giustizia;

III — Affari esteri e comunitari;

IV — Difesa;

V — Bilancio, tesoro e programmazione;

VI — Finanze;

VII — Cultura, scienza e istruzione;

VIII — Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX — Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X — Attività produttive, commercio e turismo;

XI — Lavoro pubblico e privato;

XII — Affari sociali;

XIII — Agricoltura;

XIV — Politiche dell'Unione europea.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 22.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I — Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II — Giustizia;

III — Affari esteri e comunitari;

IV — Difesa;

V — Bilancio, tesoro e programmazione;

VI — Finanze;

VII — Cultura, scienza e istruzione;

VIII — Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX — Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X — Attività produttive, commercio e turismo;

XI — Lavoro pubblico e privato;

XII — Affari sociali;

XIII — **Agricoltura e produzione agroalimentare;**

XIV — Politiche dell'Unione europea.

€ 1,00



170020004370